

Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano

RS 0.747.225.1; RU 2000 1958

Revisione parziale della Convenzione

Approvata dall'Assemblea federale il 15 giugno 2010¹
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2012

Testo originale

Ministero degli Affari Esteri
Direzione generale
per i Paesi dell'Europa

Roma, 24 settembre 2010

Alla
Ambasciata di Svizzera
Roma

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 00409 del 23 luglio 2010, il cui testo è il seguente:

«L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche della Convenzione:

L'art. 4 cpv. 3 è modificato come segue:

³ Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 devono essere muniti dei documenti di bordo e contrassegni secondo i relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste.

¹ RU 2012 833

L'art. 6 cpv. 2 è modificato come segue:

² Per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo articolo del Regolamento.

L'Ambasciata si pregia notificare che l'Assemblea federale della Confederazione Svizzera ha approvato le suddette modifiche della Convenzione. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica della Convenzione. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri l'espressione della sua alta considerazione.»

In risposta, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l'onore di comunicare che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede e conviene che la Nota dell'Ambasciata di Svizzera e la presente Nota di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Confederazione Svizzera recante modifica della Convenzione. Detto Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.